



COMUNE DI INDUNO OLONA
Provincia di Varese

SETTORE TECNICO

DETERMINAZIONE N. 5 / 2023

DEL 16/01/2023

OGGETTO: PIANO DI ZONA LEGGE 167/1962 - AREE GIA' CONCESSE IN DIRITTO DI PROPRIETA' - COOPERATIVA "PIANO 78" - ART. 16 ATTO DI CONVENZIONE DEL 22 NOVEMBRE 1983 AI SENSI DELL'ART. 35 DELLA LEGGE 22.10.1971, N. 865 - PROPRIETA' GIARRAPUTO ANTONELLA E GIARRAPUTO GIOVANNA - SVINCOLO DIRITTO DI PROPRIETA'

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

VISTE le deliberazioni G.C. n. 41 del 25/05/2021 ad oggetto "Nuovo assetto organizzativo dell'Ente" come modificata dalla deliberazione G.C. n. 109 del 30/11/2021 ad oggetto "Modifica del Piano triennale dei fabbisogni di personale (P.T.F.P) 2021-2023 con riferimento agli esercizi 2021 e 2022 ed approvazione della dotazione organica" e G.C. n. 20 del 15/02/2022 ad oggetto "Approvazione del piano esecutivo di gestione (P.E.G.) 2022-2024 e Piano degli obiettivi per l'anno 2022";

VISTO il decreto del Sindaco n. 09 del 01 giugno 2022 di conferimento delle funzioni di Responsabile del Settore Tecnico;

VISTA la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 36 del 30 settembre 2013, esecutiva a far data dal 26 ottobre 2013, di approvazione del Piano di Governo del Territorio del Comune di Induno Olona ai sensi dell'art. 13 della Legge Regione Lombardia n. 12 del 11 marzo 2005 e s.m.i., efficace a far data dal 2 aprile 2014;

VISTO l'azzonamento omogeneo previsto dal Piano delle Regole del P.G.T. per le aree "ex 167" di cui all'art. 31 delle vigenti Norme Tecniche di Attuazione;

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 81 del 19 maggio 2015 di approvazione dei valori medi di mercato delle aree fabbricabili ai fini dell'applicazione dell'imposta comunale propria (I.M.U.);

VISTA la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 135 del 23 luglio 1979 con la quale è stato approvato il Piano di Zona ex legge 167/1962 per l'edilizia economica popolare finalizzato alla costruzione di fabbricati di civile abitazione da destinare ai soci delle rispettive Cooperative, sia concesse in diritto di superficie che concesse in diritto di proprietà;

CONSIDERATO che le Sigg.re Giarraputo Antonella e Giarraputo Giovanna sono proprietarie delle unità immobiliari già concesse in diritto di proprietà individuate al N.C.E.U. al mappale n. 7712,

sub.7 Cat. A/2 e Sub. 13, Cat. C/6 del Condominio sito in Via Sacro Monte, 2 denominato “Della Rosa”;

VISTO l'art. 16 del sopra richiamato atto di convenzione del 22 novembre 1983 che stabilisce: “*Dopo 20 anni dal rilascio della licenza di abitabilità, il proprietario dell'alloggio può trasferire la proprietà a chiunque o costituire su di essa diritto reale di godimento, con l'obbligo di pagamento a favore del Comune della somma corrispondente alla differenza tra il valore di mercato dell'area al momento dell'alienazione ed il prezzo di acquisizione a suo tempo corrisposto, rivalutato sulla base delle variazioni dell'indice dei prezzi all'ingrosso, calcolato dall'Istituto Centrale di Statistica. Detta differenza è valutata dall'Ufficio Tecnico Erariale ed è riscossa all'atto della registrazione del contratto del competente ufficio del registro, che provvede a versala al Comune*”;

VISTO il Permesso di abitabilità del 25 gennaio 1989 rilasciato alla Cooperativa Piano 78 riferito alla costruzione della palazzina “A” di Via Sacro Monte, n.2;

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 59 del 15 aprile 2009, dove è stato dato mandato al Responsabile del Settore Territorio di procedere nel rendere edotti gli assegnatari e concessionari del diritto di proprietà della facoltà, previo riscatto, di liberare i vincoli contenuti nelle convenzioni stipulate ai sensi dell'art. 35, legge 865/71, nell'ambito della cessione di aree in “diritto di proprietà”, all'interno dei P.E.E.P. approvati a norma della legge n. 167/1962;

VISTA la nota del 17 dicembre 2022, atti 15944 a firma delle Sigg.re Giarraputo Antonella e Giarraputo Giovanna, con la quale è stato richiesto il riscatto del diritto di proprietà e la determinazione del corrispettivo da versare al Comune per lo svincolo dei limiti di godimento contenuti nella convenzione del 1983 dichiarando, nel contempo, di aderire al procedimento di cui si tratta;

VISTA la propria comunicazione del 28 dicembre 2022 atti 16887 di determinazione del corrispettivo per lo svincolo definitivo dell'area già concessa in diritto di proprietà alla Cooperativa “Piano 78” di Via Sacro Monte, 2 – di cui al mappale n. 7712, sub. 7 e 11 del N.C.E.U., corrispettivo determinato in € 9.339,45 ai sensi dell'art. 31, comma 48, della legge n. 448/98 e s.m.i.;

CONSIDERATO che, nell'ambito della cessione di aree in “diritto di proprietà”, all'interno dei P.E.E.P., non è necessario sottoscrivere nuove convenzioni ex art. 8, legge 10/77, oggi art. 18 del DPR 380/2001 e s.m.i., essendo già trascorsi più di 20 (venti) anni sia dalla data di stipula dell'originaria convenzione ex art. 35 della legge 865/71 e sia dal rilascio del certificato di abitabilità come previsto all'art. 16 dello stesso atto convenzionale;

ACCERTATO il versamento della somma pari a € 9.339,45, effettuato dalla proprietà Sigg.re Giarraputo Antonella e Giarraputo Giovanna, giusta comunicazione del 13 gennaio 2023 atti 476 sopra richiamata, quale corrispettivo per lo svincolo dei limiti di godimento delle unità immobiliari individuate al N.C.E.U al mappale 7712 – sub. 7 – Cat. A/2 e sub. 11 - Cat. C/6;

VISTI gli artt. 107 e 183 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;

RAVVISATA la propria competenza in merito;

DATO ATTO che il presente provvedimento trasmesso al Responsabile del Servizio Finanziario, per i provvedimenti di competenza;

D E T E R M I N A

Di accertare e prendere atto dell'avvenuto versamento pari a € 9.339,45 effettuato dalla proprietà Sigg.re Giarraputo Antonella e Giarraputo Giovanna, quale corrispettivo reso ai sensi dell'art. 16 dell'atto di Convenzione del 22 novembre 1983 tra Il Comune di Induno Olona e la Cooperativa Piano 78, riferito alle unità immobiliari già concesse in diritto di proprietà individuate al N.C.E.U. mappale 7712 – sub. 7 – Cat. A/2 e sub. 11 - Cat. C/6 di Via Sacro Monte, 2;

Di registrare l'accertamento contabile derivante nel bilancio di previsione 2022/2024, esigibilità 2023, come da allegata scheda contabile al cap. 4040990;

Di prendere atto della chiusura del procedimento finalizzato alla rimozione dei limiti di godimento di cui agli artt. 14, 15, 16, 17 e 18 dell'atto di convenzione di cui si tratta riferito alle U.I. individuate ai subalterni 7 e 11, mappale 7712 del N.C.E.U. di Sacro Monte, 2 il cui trasferimento di proprietà può essere effettuato a chiunque o costituire su di esso diritto reale di godimento;

Di notificare alle Sigg.re Giarraputo Antonella e Giarraputo Giovanna, la presente determinazione;

NOTA: avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso al TAR di competenza entro 60 giorni o entro 120 giorni al Presidente della Repubblica. E' ammesso il ricorso al TAR di competenza entro 30 giorni se trattasi di appalti di lavori, servizi o forniture.

Li, 16/01/2023

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
COLLITORTI MASSIMO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)